

ANDERSEN®



**Public
Law**

Public Law in Action

— 30 novembre 2023

| ***LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE***

NOVITÀ LEGISLATIVE

Comunità Energetiche Rinnovabili: via libera al decreto per gli incentivi **02**

MASE stanZIA 502 milioni di euro per la transizione energetica **02**

Idrogeno verde: 100 milioni per gli elettrolizzatori **03**

Modifica al REPower EU del PNRR **03**

| ***LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI***

NOVITÀ LEGISLATIVE

Il Decreto Proroghe modifica il Codice Appalti **05**

Utilizzo di procedure ordinarie per l'affidamento di contratti sottosoglia **05**

GIURISPRUDENZA

Diritto di accesso e indisponibilità della documentazione **06**

L'interpretazione del conflitto di interessi **07**



LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

Novità legislative

Comunità Energetiche Rinnovabili: via libera al decreto per gli incentivi

Lo scorso 22 novembre, la commissione europea ha dato il via libera al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che prevede meccanismi di incentivazione per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), per un ammontare di 5,7 miliardi di euro, di cui 2,2 finanziati attraverso il PNRR.

Il testo del decreto sarà disponibile prossimamente, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tuttavia, si anticipa che esso contiene due tipi di incentivi: una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e un contributo a fondo perduto. Il limite di potenza individuato come finanziabile ammonta a 5 GW complessivi, fino alla fine del 2027. I due incentivi sono cumulabili, purché nel rispetto di taluni limiti previsti. Inoltre, il decreto dispone per le CER nei comuni che contano meno di 5000 abitanti un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili per la costruzione di un impianto nuovo ovvero il potenziamento di uno già in funzione.

Coloro che sono destinatari dei benefici per conto della CER possono essere gruppi di cittadini, piccole e medie imprese, enti locali, cooperative, associazioni e enti religiosi; inoltre, si prevede che ciascuno degli impianti parte della CER non può avere una potenza superiore a 1 MW. Il gestore della misura è il GSE.

Per maggiori informazioni, si veda
→ [Comunità energetiche](#)

MASE stanZIA 502 milioni di euro per la transizione energetica

In data 17 novembre il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto che contiene le attività e le modalità attuative del programma "Mission Innovation", di cui l'Italia e altri ventiquattro paesi sono parte.

Il programma è strutturato in modo tale da ripartire le somme nella maniera seguente:

- 182 milioni di euro per le energie rinnovabili, le tecnologie di rete elettriche e lo stoccaggio
- 118 milioni di euro per l'idrogeno rinnovabile
- 135 milioni di euro per la ricerca e la sperimentazione sul nucleare
- 36 milioni di euro per progetti trasversali su materie prime critiche, materiali avanzati, elettrolizzatori, bioidrogeno, biocarburanti e integrazioni con le reti
- 11 milioni di euro per progetti internazionali di collaborazione industriale energetica

Il programma sarà attuato attraverso bandi di gara indirizzati a organismi di ricerca e imprese.

Per maggiori informazioni, si veda
→ Energia: da MASE
502 milioni di euro
per accelerare la
transazione energetica

Idrogeno verde: 100 milioni per gli elettrolizzatori

Il 13 novembre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha reso pubblico l'avviso finalizzato all'individuazione di progetti di investimento per la costruzione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori che producano idrogeno dall'acqua alimentati da energia rinnovabile, senza emissioni di anidride carbonica.

Il MASE ha messo a disposizione 100 milioni di euro, che rientrano nel PNRR nelle misure a sostegno dell'idrogeno. Le proposte di progetti potranno essere presentate a partire dall'11 dicembre fino al 26 gennaio 2024.

Per maggiori informazioni, si veda
→ Avviso Selezione
progetti filiera
produzione idrogeno

Modifica al REPower EU del PNRR

In data 24 novembre, la Commissione europea ha approvato le modifiche al capitolo REPower EU del PNRR, che ammontano a 194 miliardi di euro.

In particolare, il nuovo capitolo presenta cinque nuove riforme, cinque investimenti rafforzati che si inseriscono in misure già previste e 12 nuovi investimenti. La modifica ha lo scopo di accelerare il processo che porterà l'Italia e l'Europa all'indipendenza dai combustibili fossili russi prima del 2030.

Le modifiche al piano segnano una ancora più netta direzione verso la transizione verde, essendo incentrate sulla diffusione di energie rinnovabili attra-

verso la semplificazione delle procedure di autorizzazione, e puntando sulla differenziazione fra le varie fonti utilizzabili, dal fotovoltaico alle biomasse.

Un'ulteriore spinta è prevista per garantire il potenziamento dell'efficienza, dell'affidabilità e della sicurezza delle reti di trasmissione elettrica, di modo da assicurare che l'infrastruttura sostenga gli sforzi verso la transizione verde.

Per ulteriori informazioni, si veda
→ [La Commissione approva il piano per la ripresa e la resilienza modificato dell'Italia da 194 miliardi di € comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU](#)





Novità legislative

Il Decreto Proroghe modifica il Codice Appalti

In data 16 novembre al Senato e il 23 novembre alla Camera, è stata approvata la legge di conversione del D.L. n. 132 del 2023 (cd. Decreto Proroghe) che ha introdotto delle modificazioni al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.36/2023). Infatti, l'art. 15-quater introduce delle modifiche che investono gli articoli 16 e 73 del Codice.

L'art. 16 ha ad oggetto la disciplina del conflitto di interesse. Qui, prima della modifica, si prevedeva che *“si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*.

La modifica ha rimosso le parole “concreta ed effettiva” che qualificavano la minaccia; ora, pertanto, per aversi conflitto d'interesse sarà sufficiente una mera minaccia, non occorrendo più che sussistano i requisiti della sua concretezza ed effettività. D'altra parte, l'art. 73 detta la disciplina delle procedure negoziate. La modifica investe il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, che passa da dieci a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando.

Per maggiori informazioni, si veda
→ [Conversione in Legge del Codice dei contratti pubblici](#)

Utilizzo di procedure ordinarie per l'affidamento di contratti sottosoglia

Con circolare n. 298 del 20 novembre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha offerto delle delucidazioni in merito all'art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha ad oggetto i contratti cosiddetti sottosoglia.

L'art. 50 prevede come modalità di affidamento per tale categoria di contratti l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando previa consultazione di cinque o dieci operatori. Tali modalità, spiega la circolare, sono in accordo e continuità con l'intento semplificatorio che ispira il Codice.

Tuttavia, al di là della possibilità di ricorrere a suddette modalità per ottenere l'affidamento in tempi che si suppongono più celeri, nulla vieta all'amministrazione di ricorrere alle procedure ordinarie, ferma restando la necessità che l'amministrazione segua i principi del risultato, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e della fiducia.

Per maggiori dettagli,
si veda:

→ [Gazzetta Ufficiale](#)

Giurisprudenza

Diritto di accesso e indisponibilità della documentazione

Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 8 novembre, n. 9622

Nella presente sentenza si affrontano questioni relative al diritto di accesso. Come affermato dai giudici di Palazzo Spada, la disponibilità dei documenti di cui si domanda l'ostentazione all'amministrazione costituisce un presupposto materiale e giuridico del diritto di accesso. Infatti, da un punto di vista puramente logico, l'Amministrazione non può fornire documenti di cui di cui non ha la disponibilità.

La dimostrazione dell'esistenza del documento da ostentare grava sulla parte che vuole ottenere l'ostentazione. In particolare, tale dimostrazione può essere fornita con il ricorso a presunzioni o anche attraverso indizi, ma si esclude la possibilità di dare valore a mere supposizioni. Pertanto, in assenza della prova dell'esistenza e della disponibilità dei documenti, all'amministrazione non può essere intimato l'accesso, atteso che essa non può esibire una documentazione che non detiene.

Si afferma, pertanto, che il diritto di accesso investe documenti la cui esistenza è certa nella disponibilità dell'amministrazione, in virtù del richiamato principio del "*ad impossibilia nemo tenetur*".

Per maggiori
informazioni

→ [Portali Giustizia
Amministrativa](#)

L'interpretazione del conflitto di interessi

Consiglio di Stato, sez. IV, sent. Del 16 novembre, n. 9850

La finalità di arginare la corruzione ha condotto il legislatore a delineare con la legge n. 190/2012 un sistema di tutela anticipata, che fa in modo che il sistema sanzionatorio classico sia affiancato da un sistema che mira alla prevenzione, ponendo le basi affinché si riducano le situazioni delittuose.

Uno dei modi di assicurare la prevenzione è la predisposizione della disciplina in materia di conflitto di interessi, sebbene i giudici di Palazzo Spada abbiano a più riprese ribadito che “non vi è una necessaria coincidenza fra conflitto di interessi e corruzione, atteso che “quanto all’interesse rilevante per l’insorgenza del conflitto, la norma [...] va intesa *come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio*”. (cfr. *Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415; Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853; Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577.*)”.

La disciplina del conflitto di interessi contenuta nel vecchio Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016), che prevedeva che fosse compito delle stazioni appaltanti individuare le misure adeguate di prevenzione delle frodi e della corruzione, per garantire la parità di trattamento ed evitare eventuali distorsioni della concorrenza.

Per maggiori dettagli,
si veda:

→ [Portali Giustizia
Amministrativa](#)